MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 2-quater

Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali

Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate presso strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee, purche' tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. (26)

Versione in vigore dal 25 marzo 2022, non più in vigore dal 31 dicembre 2022 · versione 25

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
Estremi	Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2021

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(26) Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° aprile 2022.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-graduale-ripresa-delle-attivita-economiche-e/art-2-quater-misure-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

concernenti-le-uscite-temporanee-degli-ospiti-dalle-strutture/versione/25